

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti dell'Avvocato [RICORRENTE] iscritto all'Ordine degli Avvocati di Viterbo, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti [OMISSIS] ([OMISSIS]; fax: [OMISSIS]; pec: [OMISSIS]) e [OMISSIS] ([OMISSIS]; Fax: [OMISSIS]; pec: [OMISSIS]) del Foro di Roma; ed elettivamente domiciliato presso lo Studio [OMISSIS], in Roma, Viale [OMISSIS])

- avverso la decisione resa in data 17.07.2014, depositata il 27 aprile 2016 e notificata in data 5/10 maggio 2016, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo dispose di comminare la sanzione alla sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. Antonio [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

• A seguito dell'esposto presentato dalla Sig.ra [ESPONENTE] il COA di Viterbo, con delibera del 26.10.2012, apriva un procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE], contestandogli i seguenti addebiti:

“1) per aver violato gli artt. 6 e 7 nonché gli artt. 40, n. III e n. I, essendosi appropriato della maggior somma di € 5.000,00 rispetto a quanto pattuito, consegnatagli dalla controparte [AAA], omettendo di riferire la circostanza alla propria assistita ed anzi negandogliela contrariamente al vero;

2) per aver violato gli artt. 6, 7, 14 del codice deontologico forense, avendo agito giudizialmente contro l'esponente avvalendosi di un modulo di riconoscimento di debito compilato unilateralmente e/o abusando di foglio bianco o comunque artefatto e non genuino e chiedendo compensi per prestazioni professionali, in riferimento a procedimenti penali ivi indicati, non effettuate;

3) per aver violato gli artt. 6, 7 e 43 de codice deontologico forense, per aver richiesto alla esponente, con le modalità descritte ai capi precedenti, compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività effettivamente compiuta;

4) per aver violato gli artt. 6 e 15 del codice deontologico forense, essendosi fatto consegnare dalla esponente la somma di € 2.000,00 mediante assegno circolare intestato alla moglie [BBB], quale compenso delle proprie prestazioni, così non ottemperando agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico”.

Rilevata la violazione dei capi di incolpazione sub 2), 3) e 4), il COA di Viterbo, con decisione adottata il 17.07.2014, depositata del 27.04.2016 e notificata il 05-10.05.2016, condannava l'avvocato [RICORRENTE] alla sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.

Il provvedimento veniva impugnato dall'Avv. [RICORRENTE], con ricorso dinanzi al CNF, depositato il 01.06.2016, per i seguenti motivi:

(i) assenza di *potestas judicandi* in capo al COA di Viterbo, giacché, a partire dal 01.01.2015, la competenza disciplinare non spettava più ai COA, bensì ai CDD;

(ii) prescrizione degli illeciti disciplinari contestati;

(iii) errato inquadramento giuridico dei fatti contestati ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.

Con sentenza n. 124/2019, il CNF rigettava il ricorso proposto dall'odierno ricorrente, perché tardivo, ritenendo applicabile la previgente disciplina e quindi che l'impugnazione dovesse essere proposta nel termine di 20 giorni. I motivi di ricorso venivano, conseguentemente, dichiarati assorbiti.

Avverso tale provvedimento, l'avv. [RICORRENTE] ricorreva in Cassazione, censurando la pronuncia con un unico motivo relativo alla nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione degli artt. 61 e 65 della l. n. 247/2012, nonché dell'art. 33 reg. CNF n. 2/2014.

I Giudici di legittimità ritenevano applicabile la vigente disciplina, in virtù della quale il termine per il deposito del ricorso avverso la decisione del CNF era previsto in 30 giorni dalla notifica della decisione all'incolpato: dunque, l'impugnazione dello stesso doveva ritenersi tempestiva e meritevole di essere scrutinata nel merito.

Il ricorrente, a ministero degli Avvocati indicati in epigrafe, ha riassunto tempestivamente il processo dinanzi a questo Consiglio, depositando il relativo ricorso in data 9.12.2020.

Così rassegnava le conclusioni:

“- in via principale, dichiarare illegittima la decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine di Viterbo, poiché pronunciata in assenza del relativo potere, transitato a far data dal 1° gennaio 2015 in capo al Consiglio Distrettuale di disciplina, per come istituito con legge n. 247 del 31.12.2012, e giusta la norma transitoria di cui al combinato disposto dell'art. 65 della medesima legge e dell'art. 15 del Regolamento CNF n. 1 del 31 gennaio 2014;

- in via subordinata, accertare e dichiarare che per i fatti di cui ai capi di incolpazione deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale;

- in via ulteriormente gradata, ritenere insussistenti e comunque non provate le accuse mosse all'Avv. [RICORRENTE] e quindi assolverlo nel merito, ovvero - in ragione degli effettivi accadimenti - ridurre la pena irrogata ad altra che non preveda la sospensione dall'attività forense”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte fondato e pertanto meritevole di essere accolto per quanto di ragione.

Con il primo motivo, il ricorrente rivendica l'illegittimità *“della decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo n. 70 del 27 aprile 2016, per aver il medesimo pronunciato in assenza del relativo potere transitato a far data dal 1° gennaio 2015 in capo al consiglio distrettuale di disciplina, per come istituito con legge n. 247 del 31.12.2012, e giusta la norma transitoria di cui al combinato disposto dell'art. 65 della medesima legge e dell'art. 15 del regolamento CNF n. 1 del 31 gennaio 2014”*

Il ricorrente sottolinea che l'organo che ha emanato la decisione era sprovvisto della *potestas judicandi* avendo il COA di Viterbo adottato la decisione in data 17.07.2014, ma depositando la sentenza il 27.04.2016, ovvero dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che ha istituito i CDD quali organi detentori del potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Rileva il ricorrente che l'art. 15 del Reg. CNF n. 1/2014, nel disciplinare il passaggio di consegna tra la vecchia e la nuova normativa, ha previsto che i procedimenti disciplinari pendenti e, dunque, non decisi alla data del 31.12.2014, fossero trasferiti, a cura dei singoli ordini, presso la segreteria del CDD, previa comunicazione all'incolpato.

Alla luce di queste considerazioni, conclude che il procedimento disciplinare nei suoi confronti, pendente alla data del 01.01.2015, avrebbe dovuto essere trasferito nello stato in cui si trovava al CDD, non rilevando la conclusione dell'istruttoria dichiarata il 17.07.2014.

Il rilievo è infondato.

Questo Consiglio ritiene di condividere il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui *"il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia"* (Cass., Sez.III, 27/06/2006, n. 23191; così in motivazione Cass. Sez. I, Ord., 26 febbraio 2020, n. 5137)".

Le ragioni sottese a suddetta pronuncia, peraltro, sono state, indirettamente, condivise da questo Consiglio il quale ha avuto modo di stabilire che per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione. (CNF, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241; Conf. CNF, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9)

In motivazione, più puntualmente, viene altresì chiarito che *"Privo di pregio appare, inoltre, il motivo di gravame avente ad oggetto la asserita perdita del potere disciplinare del Consiglio territoriale di essere stato lo stesso attribuito al Consiglio di Disciplina dalla L. n. 247/2012. È stato, invero, correttamente rilevato sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione. Va, in proposito, considerato che la decisione di primo grado, seppur depositata in data 23*

gennaio 2015, era stata adottata all'esito della riunione del 2 febbraio 2010, epoca in cui il COA era ancora dotato di competenza disciplinare (ex art. 65, comma 1 Legge n. 247/2012)".

Pertanto, attesa l'anteriorità delle deliberazione assunta dal COA di Viterbo rispetto al 31.12.2014, l'eccezione è da ritenersi infondata e deve essere perciò respinta.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia l'erronea collocazione temporale dei fatti a lui contestati e, conseguentemente, la loro prescrizione per decorso del termine quinquennale. In particolare:

a) I fatti contestati al capo di incolpazione sub 2), ossia la sottoscrizione del modulo di riconoscimento di debito da parte della sig.ra [ESPONENTE], risalirebbero non al luglio 2011, bensì al 16 luglio 2010, tanto è vero che già a dicembre 2010 il ricorrente avrebbe sollecitato il pagamento, minacciando azioni giudiziarie.

Di conseguenza, alla data del deposito della decisione, avvenuta il 27.04.2016, sarebbero ormai trascorsi cinque anni dall'evento, di talché l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta. Difatti, a detta dell'avv. [RICORRENTE] non sarebbero neppure intervenuti atti interruttivi della prescrizione;

b) Anche i fatti sub 3), ovvero la richiesta di compensi sproporzionati, sono collocati nel luglio 2011, mentre le pretese sarebbero state avanzate già con la sottoscrizione del luglio 2010 e con i solleciti del dicembre 2010.

c) Infine, i fatti sub 4) sono correttamente collocati dallo stesso COA alla data del 25.01.2010, ragion per cui, secondo il ricorrente sarebbero inequivocabilmente prescritti.

L'eccezione è infondata.

Il ricorrente ha correttamente individuato il regime applicabile nel caso concreto, atteso che, con riguardo allo *jus superveniens* in tema di prescrizione dell'azione disciplinare è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (sia del Supremo Collegio, che del CNF) secondo cui la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e non deontologica, cosicché resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con la conseguenza che il tenore dell'art. 56 Legge n. 247/2012 è inapplicabile a fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 2 febbraio 2013).

Purtuttavia, v'è da riportarsi a quanto illustrato in precedenza a riguardo della corretta determinazione della data in cui venne deliberato il provvedimento impugnato (17.07.2014) per destituire di fondamento il rilievo mosso.

In ogni caso, in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, va ricordato che tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria hanno efficacia interruttiva del

termine di prescrizione (si cfr., sul punto, tra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, 09.04.2020, n. 7761; CNF, sentenza del 24.06.2020, n.74).

In particolare, nel caso di specie, già con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, risalente al 26.10.2012, il COA di Viterbo ha validamente interrotto il termine di prescrizione. Di conseguenza, anche a voler considerare la data del deposito della decisione impugnata (27.04.2016) l'azione disciplinare non è comunque prescritta.

Con la terza censura, il ricorrente deduce che le singole condotte contestate siano da considerarsi contrarie alle regole deontologiche, rilevando, *in primis*, l'infondatezza dei rilievi mossi e, in ogni caso, la sproporzione con la sanzione comminata.

In particolare, fondate appaiono le censure mosse per quel che concerne i capi di incolpazione sub 2 e 3.

I fatti ascritti e di cui ai capi di incolpazione anzi richiamati sono stati oggetto di due giudizi dinanzi al Tribunale di Viterbo, entrambi proposti dall'esponente nei confronti dell'incolpato, il primo di opposizione a decreto ingiuntivo (n. [OMISSIS]/2011 di R. G.) conclusosi con sentenza del n. [OMISSIS]/2013, il secondo, teso a far dichiarare l'invalidità della scrittura privata di che trattasi (n.[OMISSIS]/2012 R.G.), conclusosi con sentenza n.[OMISSIS]/2016, entrambe prodotte dalla difesa dell'Avvocato [RICORRENTE].

E' opportuno evidenziare che, ancorché vi sia una sostanziale e pacifica autonomia nella valutazione dei fatti tra la Giurisdizione domestica e quella ordinaria in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l'uno diretto ad accertare nella condotta dell'iscritto la violazione di regole deontologiche, e l'altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti, altrettanto non può dirsi per quel che riguarda l'accertamento di quei fatti, presupposto della decisione del Giudice della disciplina.

Orbene, suddette sentenze, nel rigettare le domande formulate dalla [ESPONENTE] e confermare il decreto ingiuntivo di che trattasi, hanno ritenuto non provate alcuna delle doglianze spiegate dalla [ESPONENTE], sia circa la compilazione del cd "foglio in bianco" ad opera del [RICORRENTE] e sia circa le illegittime pretese di compensi professionali da questi fatte valere nei confronti della sua ex cliente.

Sicché il gravame va accolto e la decisione impugnata deve essere riformata *in parte qua*. Rimane confessata ogni circostanza di fatto relativa all'ultimo capo di incolpazione, ancorché il [RICORRENTE] vi abbia, successivamente, con comportamento resipiscente, posto rimedio.

Il ricorrente, infine, ha censurato l'applicazione della sanzione irrogata, ritenendola eccessiva

La giurisprudenza domestica ha affermato, in adesione a quanto previsto dall'art. 21 CDF, che la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato, così come di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non potrà consistere nella somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Giova evidenziare che l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand'anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. "ravvedimento operoso", che avrebbe potuto mitigare la sanzione disciplinare (CNF, sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020; Conf. CNF, sentenza n. 16 del 23 aprile 2019) ove mai non portato a compimento attraverso un subdolo escamotage.

Quindi, tale determinazione dovrà tenere in debita considerazione l'assenza di un danno arrecato all'assistita così come statuito dal Tribunale di Viterbo, nonché dei precedenti disciplinari segnalati di cui, peraltro, non si conoscono né le sanzioni irrogate, né la gravità dei fatti ascritti.

Pertanto, si ritiene di rideterminare la sanzione comminata nella più lieve misura della censura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento dell'impugnazione applica all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 Novembre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria